



STATUTO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57
dell'8.11.2018**

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia, territorio, sede, stemma.

Art. 2 - Principi programmatici.

TITOLO II - OBIETTIVI

Art. 3 - Tutela della persona.

Art. 4 - Tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 5 - Tutela del lavoro e promozione dell'iniziativa economica.

Art.6-Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.

Riconoscimenti di ordine morale

Art. 7 - Democrazia partecipativa.

Art. 8 - Pari opportunità'.

Art. 9 - utilizzo di strumenti telematici.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 10 - Diritto di informazione - Accesso civico - Albo pretorio.

Art. 11 - Partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12 - Libere forme associative.

Art. 13 - Consultazioni della popolazione.

Art. 14 - Proposte di iniziativa popolare.

Art. 15 - Referendum comunale.

Art. 16 - Referendum comunale consultivo.

Art.17 - Referendum comunale abrogativo.

Art. 18 - Consiglio comunale dei ragazzi.

TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 19 - Organi di governo

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 - Consiglio.

Art. 21 - Consigliere anziano.

Art. 22 - Presidenza del Consiglio comunale.

Art. 23 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 24 - Ufficio di Presidenza.

- Art. 25** - Composizione dei gruppi consiliari.
- Art. 26** - Conferenza dei capigruppo.
- Art. 27** - Commissioni consiliari e pubblicita' delle sedute.
- Art. 28** - Commissioni consiliari permanenti.
- Art. 29** - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali.
- Art. 30** - Adunanze del Consiglio.
- Art. 31** - Prima seduta del Consiglio.
- Art. 32** - Funzionamento del Consiglio.
- Art. 33** - Consiglieri comunali.
- Art. 34** - Dimissioni e surroga dei consiglieri.
- Art. 35** - Decadenza dei consiglieri.
- Art. 36** - Tutela delle minoranze consiliari.

CAPO III SINDACO

- Art. 37** - Il Sindaco.
- Art. 38** - Competenze e funzioni.
- Art. 39** - Deleghe del Sindaco.
- Art. 40** - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- Art. 41** - Efficacia delle deleghe.
- Art. 42** - Vice Sindaco.
- Art. 43** - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

CAPO IV GIUNTA COMUNALE

- Art. 44** - Composizione della Giunta.
- Art. 45** - Funzionamento della Giunta.
- Art. 46** - Pubblicita' delle sedute.
- Art. 47** - Validita' delle sedute.
- Art. 48** - Assistenza alle sedute.
- Art. 49** - Verbalizzazione delle sedute.
- Art. 50** - Presentazione delle proposte di deliberazione.
- Art. 51** - Votazioni e validita' delle deliberazioni.
- Art. 52** - Competenze della Giunta.
- Art. 53** - Revoca degli assessori.

CAPO V NORME COMUNI

- Art. 54** - Mozione di sfiducia.
- Art. 55** - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

CAPO I ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 56** - Ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Art. 57** - Struttura organizzativa.
- Art. 58** - Dotazione organica.
- Art. 59** - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale.
- Art. 60** - Incarichi e indirizzi di gestione.
- Art. 61** - Funzioni e responsabilita' della dirigenza.
- Art. 62** - Il Segretario comunale.
- Art. 63** - Il vice Segretario generale.

CAPO II I SERVIZI PUBBLICI

- Art. 64** - I servizi pubblici comunali.
- Art. 65** - Le istituzioni: ordinamento e funzionamento.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 66** - Ordinamento e autonomia finanziaria.
- Art. 67** - Attivita' finanziaria.
- Art. 68** - Demanio e patrimonio.

CAPO II PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' FINANZIARIA

- Art. 69** - Il bilancio.
- Art. 70** - Il conto consuntivo.
- Art. 71** - Attivita' contrattuale.
- Art. 72** - Revisione economico-finanziaria.
- Art. 73** - Controllo della gestione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 74** - Modifica e abrogazione dello Statuto.
- Art. 75** - Entrata in vigore.

PREAMBOLO

Il Comune di Isernia, in armonia con i principi della Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato in materia di autonomia locale stabilite anche in attuazione dei processi di integrazione e interdipendenza europea e internazionale, si dà il presente Statuto quale atto fondamentale dell'organizzazione e funzionamento dell'Ente, garantendo la tutela dei cittadini e del territorio attraverso azioni corresponsabili e democratiche, in grado di favorire condizioni di vita idonee per una piena realizzazione dei valori di libertà, uguaglianza e giustizia.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

AUTONOMIA, TERRITORIO, SEDE, STEMMA.

Il Comune di Isernia è ente locale autonomo che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il territorio del Comune di Isernia ha una superficie di 6.874 H ed è costituito da un nucleo centrale urbano, da frazioni, contrade e località storicamente riconosciute.

I confini territoriali del Comune sono definiti e modificati secondo le norme e le procedure fissate dalla legge.

Sede principale del Comune è Palazzo S. Francesco. La dislocazione di uffici e servizi è definita dalle esigenze correlate all'attuazione dei principi statutari.

Il Comune di Isernia, per la sua storia, le sue tradizioni ed i meriti acquisiti dalla sua comunità, si fregia del titolo di "Città".

Ha come proprio stemma civico uno scudo oblungo di tipo sannitico su cui campeggiano le iniziali della città, composte da uno scettro intorno al quale è attorcigliato un serpente a forma di "S".

Lo scudo è avvolto da foglie di acanto e sormontato da un elmo rabescato a cancelli con cimiero.

Le lettere, le foglie e i bordi dello scudo sono giallo - oro, lo scudo è azzurro e l'elmo è grigio scuro.

Il gonfalone municipale è costituito da un drappo bianco rettangolare riccamente bordato in oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro "Città di Isernia". E' decorato con la medaglia d'oro al merito civile (D.P.R. 13/01/1960).

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che vengano esibiti lo stemma ed il gonfalone del Comune.

L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari e soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Festa patronale è il 19 maggio.

Secondo tradizione, i colori cittadini sono il bianco ed il celeste.

ART. 2

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Il Comune di Isernia, nell'ambito dell'autonomia locale ad esso riconosciuta e sulla base della funzione programmatica affidata ai propri organi secondo le disposizioni del presente Statuto, persegue obiettivi di promozione, garanzia, tutela e attuazione dei diritti e degli interessi della cittadinanza, secondo i principi di trasparenza, imparzialità, equità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure e nell'assoluta distinzione dei compiti e delle responsabilità di organi e uffici. A tal fine sostiene un'amministrazione efficace e vicina al cittadino, dotata di organi democraticamente costituiti in grado di assicurare il decentramento locale e l'aderenza delle singole azioni alle esigenze effettive della comunità.

Il Comune si ispira al principio di sussidiarietà quale criterio generale per l'esercizio dei propri servizi e di organizzazione dei propri rapporti con tutti i soggetti privati.

Il Comune promuove la cooperazione europea ed internazionale e i rapporti con le altre istituzioni locali.

TITOLO II

OBIETTIVI

ART. 3

TUTELA DELLA PERSONA

Il Comune riconosce la centralità della persona e ne promuove il pieno sviluppo secondo i principi fondamentali di libertà, uguaglianza, solidarietà e democrazia, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e contrastando ogni fenomeno di discriminazione razziale e di intolleranza.

A tal fine il Comune, nell'ambito della propria autonomia:

- opera per l'attuazione dei diritti e l'adempimento dei compiti della famiglia, quale società naturale riconosciuta dalla Costituzione;
- promuove ed agevola il diritto-dovere dei genitori alla cura, mantenimento ed educazione della prole;

- interviene per la tutela della maternità, dell'infanzia, della gioventù e della terza età, favorendo gli istituti necessari a tale scopo e le iniziative sociali idonee alla protezione della categorie più deboli;
- promuove il diritto allo studio, affermando il primato della scuola pubblica e rimuovendo gli ostacoli per un'istruzione libera e accessibile a tutti.
- tutela e garantisce i diritti e le esigenze dei cittadini diversamente abili, intervenendo per l'eliminazione delle discriminazioni sociali e delle barriere architettoniche;
- garantisce la presenza sul territorio di una efficiente rete di servizi che, in collaborazione con le strutture territoriali specificamente competenti, operino soprattutto in favore dei cittadini in condizione di disagio sociale, economico e psico-fisico;
- promuove la solidarietà collettiva verso le fasce di popolazione più svantaggiate;
- attiva adeguate politiche di accoglienza per gli immigrati e favorisce l'integrazione tra le diverse etnie presenti sul territorio.

ART. 4

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

Il Comune di Isernia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, concorre a tutelare il diritto alla salute dei cittadini come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

A tal fine pone in essere attività idonee, tra cui la promozione di servizi anche a livello di prevenzione, l'igiene pubblica e la salubrità degli ambienti di vita, lavoro e condivisione sociale.

Lo sport e l'educazione motoria in genere sono riconosciuti quali pratiche che concorrono a garantire il benessere psico-fisico della persona e, pertanto, da promuovere per ogni fascia d'età della popolazione.

Il Comune difende l'integrità dell'ambiente del proprio territorio attraverso ogni iniziativa valida a contrastarne l'utilizzo irrazionale e dannoso per la collettività o il singolo cittadino. A tal fine opera in collaborazione con gli istituti e le strutture preposte, anche a livello europeo ed internazionale, concorrendo alla riduzione dell'inquinamento e garantendo con l'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle generazioni presenti e future.

Infine l'Ente si impegna a promuovere il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica della tutela attiva dell'ambiente.

ART. 5

TUTELA DEL LAVORO E PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA

Il Comune, ai sensi della Costituzione della Repubblica, riconosce il lavoro come condizione fondamentale di libertà e dignità, da tutelare in tutte le sue forme e applicazioni nei confronti della collettività. A tal fine promuove le iniziative che rendono

effettivo questo diritto, quali la formazione professionale e l'iniziativa economica pubblica e privata.

La massima occupazione e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici sono obiettivi da raggiungere anche attraverso la collaborazione istituzionale e l'interazione tra territori, nell'ottica di un ampio e condiviso progetto di garanzia socio-economica.

ART. 6

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE RICONOSCIMENTI di ORDINE MORALE

Il Comune di Isernia promuove e sostiene la ricerca, divulgazione e valorizzazione delle proprie risorse culturali, storiche e artistiche, nella più ampia collaborazione con l'Università, l'Amministrazione scolastica e ogni altra realtà istituzionale operante nel settore; riconosce la straordinaria importanza dell'insediamento dell'Homo Aeserniensis e del Museo del Paleolitico e si impegna a promuoverne con ogni mezzo la fruizione a livello locale, nazionale ed internazionale; considera la presenza dell'Università un fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della collettività e ne sostiene la presenza sul territorio comunale al fine di favorire la crescita della Città; riconosce le diverse specificità culturali, etniche e religiose come fattori di integrazione e di scambio capaci di contribuire al comune progresso.

Il Comune di Isernia può conferire riconoscimenti di ordine morale a persone residenti e non, che abbiano riportato particolari meriti in campo scientifico, culturale, artistico, sociale, sportivo ed economico.

E' istituito un "Libro onorario del Comune di Isernia", che è depositato nell'Ufficio del Sindaco.

Con apposito regolamento verranno stabiliti e definiti i riconoscimenti e le modalità di conferimento.

ART. 7

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Il Comune, secondo gli indirizzi dell'Unione Europea, riconosce la complementarità tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, sancisce che la partecipazione è un diritto dei cittadini il cui esercizio si avvale del principio di sussidiarietà e valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale.

A tal fine:

- indica quali istituti di partecipazione democratica quelli riportati nel titolo III del presente Statuto;
- promuove forme di consultazione della popolazione attraverso avanzate metodologie, pratiche e strumenti;
- assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;

- dà atto nei provvedimenti adottati dall'amministrazione dei risultati del processo partecipativo, motivandone l'eventuale mancato accoglimento;
- agevola la fruizione di strutture e spazi idonei per lo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione dei cittadini che, anche in forma associata, ne facciano richiesta.

-

ART. 8

PARI OPPORTUNITA'

Il Comune secondo i principi e norme della Comunità Europea e della Costituzione Italiana assicura condizioni di pari opportunità tra i cittadini. A tale fine adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

Ai sensi di legge è tutelata la presenza paritaria tra donne e uomini negli organi collegiali del Comune e degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti.

ART. 9

UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI

Il Comune di Isernia, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge, favorisce l'utilizzo degli strumenti telematici per l'attuazione dei criteri di trasparenza, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché per garantire l'informazione e l'accesso agli atti; mediante il ricorso a tali strumenti opera per l'attuazione di forme di consultazione democratica e di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente.

L'Ente, nel rispetto delle norme regolamentari e ove sussista un pubblico interesse, può autorizzare l'utilizzo da parte di terzi dello stemma comunale sulla piattaforma informatica e nell'ambito delle comunicazioni telematiche.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

ART. 10

DIRITTO DI INFORMAZIONE – ACCESSO CIVICO – ALBO PRETORIO

Il Comune riconosce e garantisce, quale presupposto della partecipazione democratica, il diritto all'informazione completa ed obiettiva sull'attività dei propri organi e degli uffici

attraverso le modalità di cui all'art.9 del presente Statuto e/o risultanti da appositi regolamenti.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, sono istituiti un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico (URP), e un ufficio stampa, entrambi con sede nel Palazzo civico e con disciplina regolamentare.

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le eccezioni stabilite dalla legge. Il Comune, pertanto, garantisce ai richiedenti aventi diritto e secondo i limiti normativi, il diritto di accesso tempestivo e completo agli atti e documenti amministrativi, compresi quelli di Enti, Aziende, Istituzioni dal medesimo comune dipendenti, che in qualunque modo operino o collaborino per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del diritto di accesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L. 69/2009, in sostituzione dell'Albo pretorio cartaceo e' istituito l'Albo Pretorio informatico del Comune.

Le modalità di istituzione e utilizzo dell'Albo Pretorio Informatico sono stabilite con apposito regolamento.

La pubblicazione di atti e provvedimenti sull'Albo pretorio Informatico soddisfa l'obbligo di pubblicità legale.

Tutti gli atti e i provvedimenti con i relativi allegati, transitati nell'Albo Pretorio, sono raccolti in un archivio storico digitale fruibile a tutti ed accessibile dal sito ufficiale dell'Ente.

ART. 11

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come immediata e facile controllabilità del suo svolgimento, il Comune, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, assicura, ai sensi di legge e secondo le modalità previste dal regolamento, la partecipazione effettiva degli interessati.

ART. 12

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

In attuazione dei principi del decentramento amministrativo e della partecipazione, è riconosciuto il ruolo e la funzione delle libere Associazioni. Il Comune ne favorisce lo sviluppo, il radicamento sul territorio e l'operatività nel tessuto sociale.

A tal fine promuove forme di collaborazione in ambito culturale, solidaristico – assistenziale e sportivo, operando affinché l'interazione tra l'Ente ed i cittadini associati migliori i servizi pubblici ed il progresso culturale e sociale.

La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi alle Associazioni, nei limiti consentiti dagli equilibri di bilancio e dalla disponibilità del patrimonio pubblico, è

attuata mediante convenzioni ed è subordinata all'adozione di apposita normativa regolamentare di rango consiliare.

Ogni forma di sostegno è destinata alle Associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale, regolamentato e periodicamente aggiornato.

Il Comune favorisce la consultazione delle Associazioni nelle materie di riferimento anche mediante ricorso agli strumenti telematici.

ART. 13

CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE

Il Comune promuove forme di consultazione dei cittadini volte a conoscere la loro volontà sull'indirizzo da seguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio pubblico. Alle consultazioni possono partecipare cittadini residenti, singoli o associati, e portatori di interessi collettivi.

Oltre al referendum, disciplinato dagli articoli 15 e seguenti del presente Statuto, le forme di consultazione possono consistere in assemblee pubbliche, audizioni pubbliche, formulazione di questionari e simili. Tali consultazioni possono essere promosse esclusivamente dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale, nell'ambito delle materie di rispettiva loro competenza.

Le modalità di consultazione sono disciplinate con apposito regolamento.

ART. 14

PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

Almeno duecento elettori possono sottoporre al Consiglio Comunale proposte di deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio stesso, tranne che su atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina dei tributi e delle tariffe e su altre materie espressamente escluse dal regolamento.

Il Consiglio Comunale delibera entro il termine massimo di sessanta giorni.

Le procedure, le modalità di presentazione e verifica dell'ammissibilità delle proposte ed il loro svolgimento, di cui al presente articolo, sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 15

REFERENDUM COMUNALE

Il Comune riconosce l'istituto del referendum, sia a scopo consultivo, sia a scopo abrogativo, quale strumento di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale. Hanno diritto di partecipare al voto referendario tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

ART. 16

REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

I referendum consultivi sono indetti per acquisire il parere preventivo della popolazione sul tema o sui temi proposti, anche al fine di orientare l'azione amministrativa, e sono ammessi nelle materie di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale ad eccezione di quelle attinenti a:

- Statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli Organi comunali;
- tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;
- bilancio preventivo e conto consuntivo;
- elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
- tutela dei diritti delle minoranze.

Sono comunque sottratti all'ammissibilità tutti gli atti, o parte di essi, a contenuto legislativamente vincolato, o meramente esecutivi o già sottoposti a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa.

Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

Le modalità di presentazione dell'istanza, di formulazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, unitamente alla verifica di ammissibilità e alle procedure e ai termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione

Il referendum può svolgersi anche in coincidenza con operazioni elettorali politiche, regionali, provinciali o comunali. Non si possono svolgere contemporaneamente più di tre referendum né si può svolgere più di una consultazione referendaria l'anno.

Il referendum non ha più luogo se il Consiglio comunale delibera l'accoglimento della proposta dei promotori.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Il Consiglio comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Nel caso il Consiglio comunale non recepisca le indicazioni referendarie, dovrà adeguatamente motivare il mancato recepimento, che dovrà essere adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione speciale, disciplinata per composizione e funzionamento dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

La Commissione è nominata su base volontaria quale servizio reso alla collettività, senza oneri finanziari a carico del Comune.

ART. 17

REFERENDUM COMUNALE ABROGATIVO

I referendum abrogativi sono indetti per l'abrogazione totale o parziale di atti di competenza del Consiglio comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni con autonomo contenuto prescrittivo.

Sono sottratti all'ammissibilità del referendum abrogativo, oltre agli atti attinenti alle materie specificate nell'art.16, comma 1 e 2 del presente Statuto:

- gli atti, o parte di essi, con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori;
- gli atti, o parte di essi, da considerare abrogati per effetto di deliberazioni successive che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito e quando l'effetto abrogativo è impedito dall'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

L'approvazione della proposta referendaria determina l'abrogazione dell'atto o della/e parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale termine il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti necessari in conformità dell'esito della consultazione.

Per tutto quanto non specificato si richiama la normativa di cui all'art.16 del presente Statuto.

ART. 18

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Comune promuove l'elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi. Tale organismo contribuisce alla formazione civica, sociale e culturale, attraverso funzioni consultive e propositive che riguardano il mondo giovanile e i diritti dei minori.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ART. 19

ORGANI DI GOVERNO

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Ad essi spettano i poteri sull'attività comunale previsti dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20

CONSIGLIO

Il Consiglio rappresenta tutta la comunità esprimendone pluralità, ricchezza di opinioni e varietà di interessi diffusi, attraverso il libero confronto delle posizioni ed il corretto rapporto tra la maggioranza e la minoranza.

Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali legislativamente previsti.

L'attività di indirizzo è esercitata anche mediante risoluzioni, a seguito della presentazione di mozioni ed ordini del giorno.

Per l'attività di controllo il Consiglio si avvale di interrogazioni, indagini conoscitive e di ogni altro strumento previsto dalla legge.

Il Consiglio Comunale nella sua funzione di programmazione adotta un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e l'assegnazione delle risorse per grandi

aggregati, in termini qualitativi e quantitativi. L'elezione, la durata e la composizione del Consiglio sono regolate dalla legge.

Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida dei consiglieri eletti.

Il Consiglio con cadenza semestrale esamina la realizzazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.

Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

ART. 21

CONSIGLIERE ANZIANO

Ad ogni fine previsto dallo Statuto e' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista sommati con i voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti, è Consigliere Anziano il più anziano di età. In ogni ipotesi di assenza, impedimento o rifiuto del Consigliere Anziano è considerato tale il Consigliere consenziente che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento, convocata dal Sindaco nei termini previsti dalla legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

Come primo adempimento, la seduta esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, quindi provvede ad eleggere il Presidente ed infine, sotto la presidenza di quest'ultimo, prende atto dell'avvenuta nomina della Giunta Comunale.

In caso di assenza o legittimo impedimento delle figure preposte alla Presidenza del Consiglio, le normali funzioni ad esse attribuite vengono svolte dal Consigliere Anziano.

ART. 22

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, ai sensi dell'art. 31, il Consiglio comunale procede all'elezione del presidente.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto ed entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni. Nelle prime due votazioni è richiesto, per l'elezione, il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, dalla terza votazione, per la elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La carica di presidente è incompatibile con quella di capogruppo, di presidente di una commissione consiliare e di membro di commissioni consiliari permanenti.

Nella stessa seduta il Presidente eletto, allo scopo di assicurare le funzioni vicarie della carica per il caso di suo temporaneo impedimento o assenza, invita il gruppo di maggioranza o minoranza, contrario a quello a cui egli appartiene, ad indicare, con documento scritto e internamente adottato a maggioranza, un consigliere Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con il voto palese e favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per trenta mesi dalla loro elezione.

Prima della scadenza del suddetto termine, d'intesa col Sindaco, il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere rieletti secondo la procedura prevista da questo articolo.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dal regolamento, il Presidente:

- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) presiede e dirige il Consiglio comunale adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo. A tale scopo, ha i poteri di polizia durante le adunanze consiliari;
- c) convoca il Consiglio comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica, sentita la conferenza dei capigruppo;
- d) fissa la data e formula l'ordine del giorno delle riunioni, sulla base di quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale;
- e) dirama gli avvisi di convocazione;
- f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere, in particolare nel rispetto della minoranza, e proclama la volontà consiliare;
- g) sottoscrive i verbali delle sedute consiliari, insieme al Segretario Generale;
- h) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali;
- i) cura la costituzione delle commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e ne coordina le attività;
- l) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- m) interpreta con l'Ufficio di Presidenza il regolamento consiliare durante il dibattito del consiglio comunale;
- n) esercita poteri di verifica e di controllo su interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati dai Consiglieri comunali nonché sulla composizione dei gruppi consiliari

- o) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
- p) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal regolamento;

ART. 24

UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Comune assicura al Presidente del Consiglio mezzi e strutture adeguati per l'espletamento delle sue funzioni.

ART. 25

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale si articola in gruppi consiliari.

I gruppi consiliari sono composti, di norma, da non meno di due Consiglieri. In ogni caso, costituiscono gruppo i Consiglieri eletti nella medesima lista, anche se in numero inferiore a due.

Tutti i Consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.

Entro la prima seduta successiva alla convalida degli eletti, ciascun Consigliere deve dichiarare per iscritto agli Uffici della Presidenza del Consiglio il Gruppo Consiliare del quale intende fare parte.

I Consiglieri che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun gruppo politico fanno parte del gruppo misto, che può essere composto anche da un solo consigliere. A ciascun Consigliere del Gruppo misto è garantita la manifestazione delle proprie opinioni sia nelle discussioni sia nelle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere subentrato nel corso della tornata amministrativa deve presentare al Presidente del Consiglio comunale la dichiarazione di cui al comma 4 entro la prima seduta successiva a quella di nomina.

I Consiglieri, che nel corso del mandato amministrativo escono dal Gruppo consiliare di appartenenza, confluiscono in altro Gruppo, se quest'ultimo ne accetti l'adesione, o nel Gruppo misto, ovvero possono costituire un nuovo Gruppo composto da non meno di due consiglieri e con propria denominazione, anche diversa da quelle esistenti.

Ciascun gruppo elegge un capogruppo, in una riunione convocata successivamente alla prima seduta del Consiglio Comunale. Della nomina deve essere data comunicazione al Presidente.

Il Comune assicura ai gruppi consiliari mezzi e strutture adeguati per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni a tutti i gruppi.

ART. 26

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La Conferenza dei capigruppo è formata da tutti i capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente delegato ai sensi dell'art. 22, penultimo comma.

Il regolamento determina i poteri della Conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

ART. 27

COMMISSIONI CONSILIARI E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio comunale istituisce, al proprio interno, Commissioni Consiliari permanenti con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio. Ciascun gruppo consiliare è rappresentato proporzionalmente in ogni Commissione.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari speciali per l'esame di problemi particolari e Commissioni Consiliari di indagine sull'attività dell'Amministrazione stabilendone, al momento della loro istituzione, la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

Le commissioni possono avvalersi dell'opera gratuita di esperti esterni, invitati a collaborare ai propri lavori.

Per lo svolgimento dei lavori, può essere richiesta l'audizione dei componenti della Giunta e di funzionari del Comune, nonché di rappresentanti e funzionari delle istituzioni ed aziende di emanazione comunale.

Le sedute delle Commissioni Consiliari sono aperte al pubblico, salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio si avvale di Commissioni Consiliari permanenti costituite nel proprio seno con funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta.

Il numero complessivo dei Consiglieri di ciascun gruppo, assegnati alle Commissioni Consiliari permanenti è proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

Nelle votazioni ogni membro della Commissione dispone di un voto.

I capigruppo hanno diritto di partecipare a ciascuna Commissione senza diritto di voto.

Ciascuna Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Il regolamento del Consiglio definisce la composizione, i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni e disciplina, inoltre:

- il numero delle commissioni permanenti e dei loro componenti;
- le materie di competenza di ogni singola commissione, i compiti e le funzioni;
- le modalità di nomina del Presidente e le sue funzioni;
- l'esercizio da parte di ogni commissione di poteri di iniziativa sugli argomenti da trattare in Consiglio comunale e per la convocazione del Consiglio stesso;
- i tempi e le modalità di discussione delle proposte di deliberazione.

ART. 29

COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI

Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando, nell'atto di istituzione, i compiti, la composizione, la durata, i poteri conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni, così nominate, devono compiersi nel termine assegnato.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione e a disposizione del Consiglio.

E' facoltà dei commissari presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti, nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

ART. 30

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico, per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Il regolamento consiliare può prevedere maggioranze qualificate diverse per materie determinate.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni, per le quali sono richieste maggioranze qualificate, sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

ART. 31

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

È presieduta dal Consigliere Anziano o – in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto – dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Nella prima seduta l'Assemblea procede nei lavori secondo il seguente ordine:

- 1) giuramento del Sindaco;
- 2) comunicazione al Consiglio comunale della nomina della Giunta Comunale;
- 3) eventuale surroga di consiglieri dimissionari o cessati dalla carica;
- 4) esame condizione del Sindaco, dei Consiglieri eletti, ivi compresi i componenti della Giunta comunale e i consiglieri subentrati;
- 5) elezione del Presidente del Consiglio secondo l'art. 22.
- 6) Elezione della Commissione elettorale comunale;
- 7) presentazione al Consiglio delle linee programmatiche del Sindaco.

ART. 32

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede, in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte da parte dei consiglieri;

- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive e di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
- e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico – amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

ART. 33

CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.

I consiglieri esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, nel rispetto del segreto di ufficio, copie di atti, documenti ed informazioni utili, comprese le deliberazioni degli organi e le determinazioni dirigenziali e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

I consiglieri hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del consiglio e della Commissione di cui facciano parte.

A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei consiglieri comunali, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e pubblicati sul sito ufficiale del comune di Isernia .

Il Comune, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai consiglieri le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.

In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

Se eletti o nominati in organi appartenenti a livelli di governo diversi dal Comune, i Consiglieri, ove le cariche siano tra loro compatibili, conservano un solo emolumento, comunque denominato, a loro scelta. Il regolamento prevede strumenti di garanzia per

l'esercizio dei diritti dei Consiglieri. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto Comunale il Consiglio approva il Regolamento per la disciplina della indennità di funzione dei Consiglieri.

ART. 34

DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale e la surroga dei Consiglieri dimissionari trovano compiuta regolamentazione nel vigente TUEL n. 267/2000.

ART. 35

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

ART. 36

TUTELA DELLE MINORANZE CONSILIARI

Le minoranze consiliari concorrono al buon andamento dell'amministrazione, contribuendo a determinare le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo che la legge attribuisce al Consiglio comunale.

Nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale, ferme restando le prerogative ed i diritti assicurati a tutti i consiglieri comunali, il regolamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di garanzia per le minoranze consiliari.

In particolare:

- spetta alla minoranza la vice presidenza delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti;
- la presidenza delle commissioni speciali, temporanee, straordinarie, di indagine e di inchiesta, ove la costituzione delle stesse avvenga su richiesta della minoranza;
- la programmazione dei lavori consiliari, nel rispetto delle esigenze della Giunta e della maggioranza, tiene conto anche delle proposte e delle richieste delle minoranze;
- una parte dei lavori delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti è dedicata ad argomenti e discussioni eventualmente proposti dalle minoranze.

Ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto un consigliere di minoranza partecipa all'Ufficio di Presidenza.

CAPO III

SINDACO

ART. 37

IL SINDACO

Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente; provvede a dare impulso ed a coordinare l'attività degli altri Organi comunali; presiede la Giunta e ne dirige l'attività, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio; ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, nonché quelle stabilite dalle leggi statali e regionali, dai Regolamenti e dallo Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

Il Sindaco può sospendere, per consultazione, le determinazioni dirigenziali, prima che le stesse diventino esecutive, ove ragioni di opportunità dovessero giustificare tale provvedimento.

Il Sindaco presenta in Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta direttamente o tramite l'Assessore competente.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, così come stabilito dalla vigente normativa, pronunciando la seguente formula: *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'Ordinamento del Comune e agire per il bene di tutti i cittadini”*.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con l'emblema della Repubblica e lo stemma del Comune.

ART. 38

COMPETENZE E FUNZIONI

Il Sindaco dopo le elezioni convoca la prima seduta del Consiglio comunale e la Giunta. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge e da altri articoli dello Statuto:

- a) formulare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, nominare gli Assessori, il Vice Sindaco e coordinarne l'attività;
- b) revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- c) concordare con la Giunta il contenuto di dichiarazioni che impegnino la politica generale del Comune;

- d) impartire direttive al Segretario generale e ai dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;
- e) verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio adottando gli strumenti opportuni;
- f) conferire procura alle liti;
- g) provvedere, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio;
- h) informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i competenti Organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni di volontariato;
- l) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e della Regione, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del Comune, concordandone le modalità con i responsabili competenti per territorio delle rispettive amministrazioni.
- Il Sindaco, inoltre, nomina il Segretario generale, i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 109 e 110 del TUEL n. 267/2000.
- Il Sindaco, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, ha facoltà di demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un dirigente al Segretario generale o ad altro dirigente.

ART. 39

DELEGHE DEL SINDACO

Il Sindaco può delegare parte delle sue competenze per aree organiche a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati per legge. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori stessi.

L'atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l'accettazione del delegato.

La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.

Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario e ai dirigenti.

Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più Consiglieri che abbiano particolare conoscenza ed esperienza per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza. Tale incarico è rilasciato per attività specifiche o progetti finalizzati esclusi in ogni caso atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi.

Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

ART. 40

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

Il Sindaco quale ufficiale del governo svolge i compiti affidatigli dalla legge e in particolare adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità dei cittadini e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.

Gli atti rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai dirigenti tranne i casi in cui presentino aspetti di discrezionalità politica, e non tecnica.

Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, può delegare a dipendenti funzioni di ufficiale di governo.

La delega è comunicata al Prefetto.

ART. 41

EFFICACIA DELLE DELEGHE

Le deleghe di cui ai precedenti articoli conservano efficacia, salvo temporanea sostituzione, anche in caso di assenza o impedimento, fino alla revoca dell'atto. Le deleghe rilasciate agli Assessori perdono in ogni caso efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

ART.42

VICE SINDACO

Il Vice Sindaco è delegato dal Sindaco e viene scelto tra gli Assessori.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione prevista dalla legge.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente, più anziano per età, assume le funzioni del Sindaco.

ART. 43

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi di cui al primo comma, le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi 10 giorni per la relativa comunicazione ai consiglieri.

Comunque, una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale.

Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Il Sindaco decade dalla carica ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 TUEL.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

ART.44

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di dieci Assessori, compreso il Vice Sindaco, nel rispetto delle norme sulla parità di genere.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. La condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine entro il quarto grado del sindaco impedisce, altresì, la nomina di rappresentante dell'Ente.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti ed affini fino al 2° grado.

Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 45

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco presiede, dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta Comunale è presieduta dal vice Sindaco.

Art. 46

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Art. 47

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 48

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale o chi lo sostituisce.

Il Segretario Generale o chi lo sostituisce può farsi assistere, previo assenso del Sindaco, da altri impiegati del Comune.

Il Segretario della Giunta ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta, nonché di redigere il verbale della seduta.

Art. 49

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

La verbalizzazione della seduta consiste nel riportare il testo delle deliberazioni approvate con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. I testi deliberativi della seduta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Giunta.

Art. 50

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore.

Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

Art. 51

VOTAZIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

Le votazioni delle proposte sono sempre palesi, salvo le nomine.

La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Coloro che dichiarano di astenersi o che non prendono parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano ai fini della validità della seduta.

Art. 52

COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 53

REVOCA DEGLI ASSESSORI

Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo, eventualmente, alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla eventuale nomina dei nuovi Assessori.

CAPO V

NORME COMUNI

Art. 54

MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 55

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune nonché presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

I medesimi soggetti di cui al primo comma non possono, altresì, effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta devono astenersi dall'esercitare, nell'ambito del territorio comunale, attività professionale nelle materie che rientrano nelle deleghe loro assegnate. Tutti gli amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Per i provvedimenti a contenuto generale non si applica l'obbligo di astensione se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico e collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 56

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione; risponde a principi di professionalità e responsabilità, si informa a criteri di buon andamento ed imparzialità e ai principi generali stabiliti dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.

La Giunta Comunale adotta i regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

La Giunta non può deliberare sugli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e sugli atti di gestione del personale conseguenti all'applicazione delle disposizioni generali.

Art. 57

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del Comune è formata da aree o settori, secondo le specifiche competenze a capo dei quali è preposto il dirigente.

Il regolamento attribuisce le competenze di ciascun settore.

Il Sindaco, sentito il Segretario Generale dispone l'assegnazione dei dirigenti a ciascun settore.

Le funzioni dei dirigenti possono essere espletate da personale esterno, in possesso dei requisiti culturali, professionali e di studio richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire e nei casi consentiti dall'ordinamento.

Al personale di cui al comma precedente si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le norme previste per il personale dirigente di ruolo, ivi comprese quelle in materia di incompatibilità.

Il Sindaco può attribuire ad un medesimo dirigente la contemporanea responsabilità di direzione di più strutture organizzative, sentito il Segretario Generale.

Art. 58

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'Ente.

Art. 59

INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale adotta nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi e i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e provvede a:

- a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente;
- b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto di diritto pubblico e privato ed alle collaborazioni ad elevato contenuto professionale, compatibilmente alla normativa vigente ed alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 60

INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE

Gli organi istituzionali stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d'intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

Gli incarichi sono conferiti a personale con qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'Amministrazione.

Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e secondo l'ordinamento vigente.

Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.

Gli atti dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco che può solo sospenderli per consultazione.

Art. 61

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DELLA DIRIGENZA

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti.

Questi si uniformano al principio secondo il quale gli organi di governo esercitano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché con i poteri del datore di lavoro privato.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario.

Art.62

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Comune ha un Segretario Generale titolare, funzionalmente dipendente dal Sindaco, le cui attribuzioni sono espressamente previste dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Segretario Comunale ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti ed orali.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, con l'ausilio della strumentazione elettronica e/o di sistema adeguato di rilevazione delle presenze e di trascrizione dei verbali delle sedute. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento dell'Ente.

Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Il Segretario roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; per comprovate ragioni, per complessità e/o impedimenti di carattere amministrativo, la Giunta Comunale può autorizzare che alla stipula si provveda mediante notaio esterno .

Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale.

Il Segretario assicura unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività ed, in particolare, definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative. Adotta, inoltre, le conseguenti direttive informative e formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale.

Il Segretario è tenuto, inoltre, a riferire al Sindaco, su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, provvedendo a rendicontare tali iniziative per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario può adottare provvedimento con rilevanza esterna, anche a valenza intersettoriale.

Il Sindaco può assegnare al Segretario Generale, oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile, in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il Segretario, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura e del personale di tutto l'ente. Può disporre anche provvedimenti di mobilità intersettoriale assegnando risorse al proprio ufficio, per comprovate esigenze legate allo svolgimento delle funzioni assegnate e previa intesa con il Sindaco.

Art.63

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Il Comune può avere un vice Segretario Generale, per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Il Vice Segretario Generale è nominato dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, tra i Dirigenti del Comune in possesso del titolo di studio descritto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

CAPO II

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 64

I servizi pubblici comunali

Il Comune provvede ad istituire e gestire i servizi pubblici che siano rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e secondo quanto stabilito nei Regolamenti a disciplina dei servizi stessi. Favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. La gestione si informa ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Comune può adottare «carte dei diritti» riguardanti specifici servizi comunali tese a garantire i diritti dei cittadini. Le «carte» adottate, previa ampia consultazione, sono adeguatamente pubblicizzate e costituiscono i criteri di indirizzo per l'attività comunale. La vigilanza sugli organismi di gestione dei servizi pubblici istituzioni e la verifica dei risultati di gestione è esercitata dal Sindaco o suo delegato e secondo le modalità previste nei regolamenti del Comune.

Art. 65

Le istituzioni: ordinamento e funzionamento

Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, ma che abbisognino di speciale autonomia gestionale, può costituire istituzioni, mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina del funzionamento, dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché, previa formulazione di

apposito prospetto tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.

Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio comunale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di motivata revoca anticipata, nelle ipotesi previste del regolamento. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali in carica

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti e può prevedere un direttore esecutivo le cui funzioni possono essere dal Sindaco assegnate al Segretario Generale o altro Dirigente del Comune.

Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci del Comune.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività

Alle istituzioni si applicano le disposizioni riguardanti il controllo di gestione.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 66

ORDINAMENTO E AUTONOMIA FINANZIARIA

L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge (art. 149 Dlgs 267//2000).

Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è altresì titolare, sulla base di quanto previsto dalle norme di legge, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

La Giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi

d'investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici previsti da tali normative.

Per determinati fini di interesse pubblico, il Comune può reperire le risorse economiche anche ricorrendo al mercato finanziario, nel rispetto della Legge e dello Statuto.

Art. 67

ATTIVITA' FINANZIARIA

La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

Le entrate tributarie finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Il Comune, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge:

- istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi;
- provvede, altresì, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi ai criteri di imparzialità, equità, perequazione e progressività.

Art. 68

DEMANIO E PATRIMONIO

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

Il Comune, attraverso le strutture organizzative preposte, cura la tenuta e l'aggiornamento di un esatto inventario dei propri beni demaniali e patrimoniali. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, ed il Dirigente Responsabile di Ragioneria.

I beni patrimoniali comunali non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi devono, di regola, essere dati in affitto, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

I beni demaniali possono essere concessi in uso a titolo oneroso; la concessione, ove non diversamente disposta dalla legge, avviene secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

Le tariffe dei relativi canoni sono determinate dalla Giunta comunale sulla base di apposita relazione predisposta a cura del Dirigente del Settore competente.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate per:

- a) copertura debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del Dlgs 267/2000
- b) ristabilimento equilibrio di bilancio ex art. 193 Dlgs 267//2000;
- c) realizzazione di investimenti;
- d) ripiano di eventuali disavanzi di amministrazione.

Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni a favore dell'Ente.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA

Art. 69

IL BILANCIO

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione (DUP). La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

La gestione finanziaria del Comune viene attuata in base al bilancio annuale di previsione in termini di competenza, il cui schema è redatto dalla Giunta Comunale. E' deliberato quindi, per l'anno successivo, dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 70

IL CONTO CONSUNTIVO

I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il conto consuntivo relativo a ciascun esercizio è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione. Il rendiconto, con tutti gli allegati previsti dalla legge, è messo a disposizione dei Consiglieri almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio in cui il documento contabile deve essere esaminato.

La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 71

ATTIVITA' CONTRATTUALE

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede alle concessioni, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, mediante la stipula di contratti, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dagli specifici regolamenti comunali in materia.

Si attiene alle procedure previste dalla normativa in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e dell'Unione Europea, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di evidenza pubblica, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 72

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Consiglio Comunale, con propria delibera, nomina il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti preventivamente in conformità al disposto dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012, mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi del medesimo Decreto ministeriale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità ed ineleggibilità.

I Revisori, così nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 del Dlgs 267/2000.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, collabora con il Sindaco e con il Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Il Collegio dei Revisori propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari permanenti.

I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità relative alla gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

Art. 73

CONTROLLO DELLA GESTIONE

Il controllo di gestione di cui agli artt. 196 e 197 del Dlgs 267//2000 è affidato ad una struttura operativa comunale individuata dal regolamento di contabilità.

Tale struttura esegue, con le procedure e le modalità fissate dal regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

L'esito dei predetti controlli è fornito agli Amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74

MODIFICA ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

L'iniziativa delle proposte di modifica e l'abrogazione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale.

E' consentito, altresì, ad almeno mille elettori, presentare una iniziativa di proposta di modifica dello Statuto, secondo termini e modi di cui al regolamento previsto all'ultimo comma dell'art. 14.

Le modifiche e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura richiesta dalla legge per la sua approvazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo statutario.

Art. 75

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inserito nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

